



CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

Copia

ORDINANZA SINDACALE

N. 82 DEL 22/10/2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 - Attuazione chiusura strade nei centri urbani Art. 1 comma 1 lettera (a D.P.C.M. 18 ottobre 2020.

IL SINDACO

RICHIAMATE le proprie ordinanze aventi ad oggetto: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19."

RICHIAMATE le disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione alla dichiarata emergenza sanitaria da Covid-19, con particolare riguardo:

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale";
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- il Decreto Legge 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" con particolare riguardo all'art. 3;
- Ordinanza 28 marzo 2020 adottata dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020, recante all'art. 1 "Misure urgenti per il contenimento del contagio", con la relativa proroga fino alla data del 13 aprile 2020;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, recante all'art. 1 "Misure urgenti per il contenimento del contagio", con la relativa proroga fino alla data del 3 maggio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020;

- i Decreti del Presidente della Giunta Regione del Piemonte n. 68-72-75-76-77-82 adottati al fine di definire le disposizioni attuative per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in materia di igiene e sanità pubblica, con le relative proroghe;
- l' Ordinanza del Ministero della Salute del 24 luglio 2020;
- il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;
- Il Decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva UE 2020/739 del 03 giugno 2020;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni della legge 25 maggio 2020 n. 35, recante *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19*, e del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33;
- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 109 del 16 ottobre 2020, "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza adottata ai sensi dell'art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 110 del 16 ottobre 2020, "Linee di indirizzo e disposizioni attuative per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza adottata ai sensi dell'art. 32 Legge n. 833 del 23 dicembre 1978";
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni della legge 25 maggio 2020 n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19" e del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74 recante " Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid.19";
- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 111 del 20 ottobre 2020, "Disposizioni attuative per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza adottata ai sensi dell'art. 32 Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del D.P.G.R. n. 109 del 16 ottobre 2020";

COSIDERATO che le disposizioni del D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 integrano e modificano le previsioni del precedente D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 e trovano applicazione dalla data del 19 ottobre 2020 fino alla data del 13 novembre 2020, con particolare riguardo all'art. 1 comma 1 lettera (a) in tema di interventi di contenimento della popolazione nell'afflusso in particolari vie o strade urbane;

TENUTO CONTO che l'intervento normativo è diretto ad una mitigazione o contenimento del rischio di contagio da Covid-19 con particolare riguardo agli ambiti territoriali ad afflusso turistico ed a zona caratterizzate da cospicui assembramenti in area denotate da fenomeni di mobilità;

CONSIDERATO altresì che si rende necessario, porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati alla salvaguardia della salute pubblica;

VALUTATO che occorre tutelare le fasce di utenti deboli e salvaguardare la loro e altrui incolumità;

VISTO l'art. 54, comma 5 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267 ove il Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo in tema di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, interviene in tema di incolumità pubblica e di sicurezza urbana allo scopo di fronteggiare situazioni potenzialmente lesive della sicurezza primaria;

ORDINA

LA CHIUSURA PARZIALE DELLA VIA MARCONI DA VICOLO DE TOMA A VIA MARCONI CIVICO 93 (“Angolino Bar”) DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 24.00 CON ACCESSO E DEFLUSSO REGOLAMENTATO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI REGOLARMENTE APERTI ED ALLE ABITAZIONI PRIVATE NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI COVID-19.

DEMANDA

Gli Agenti della Forza Pubblica e la Polizia Locale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

INFORMA

Le disposizioni della presente Ordinanza Sindacale si applicano a far data dal 23 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.

Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione della presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 1 comma 6 del D.P.C.M. n. 18 ottobre 2020, conseguirà l'applicazione della sanzione amministrativa da € 280.00 a € 560.00, fatta salva la ricorrenza di circostanze aggravanti.

Nelle ipotesi di particolare gravità per la salute pubblica, viene disposta, per le attività commerciali e i pubblici esercizi, al fine di impedire la prosecuzione o reiterazione della violazione la chiusura provvisoria dell'attività per una durata non superiore a giorni 5.

DISPONE ALTRESI'

Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura di Novara
- Questura di Novara
- Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Arona.

Che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito web e diffusa nei canali social network Comunali per la massima conoscenza alla popolazione.

Ai sensi dell'art.3, 4° comma, della L. 07/08/1990 n°241 avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo (06.12.1971 n. 1034) nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione ed in alternativa Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120.

Arona, li 22/10/2020

IL SINDACO
MONTI FEDERICO
firmato digitalmente